

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro V - Del lavoro

#### Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

##### **Art. 2615 Responsabilità verso i terzi**

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.